

NOMINA A RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (di seguito, la “Società”), con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D, 24122 Bergamo, c.f. 80000130163 e p. iva 00699780169, in persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi,

PREMESSO CHE

1. Con il Comunicato ufficiale n. 87/A del 31.08.2023 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le nuove Linee Guida adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding). Il principale obiettivo delle Linee Guida F.I.G.C. è assicurare l’effettività dei diritti dei Tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, e più precisamente:
 - a) la promozione dei diritti dei tesserati;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l’individuazione e l’attuazione da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla FIGC di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle società e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.

Più precisamente, tutti i Tesserati della FIGC hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l’abuso psicologico;
- b) l’abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l’abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l’incuria;
- g) l’abuso di matrice religiosa;

- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto

fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”.

A tal fine, la norma ha introdotto:

- a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
 - b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione
3. Il 27 agosto 2024 la FIGC ha rafforzato questo quadro normativo adottando il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" e introducendo specifiche sanzioni nel Codice di Giustizia Sportiva per le società che non rispettano questi obblighi, con l'introduzione dell'art. 28-bis, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2025, almeno con riferimento al sistema sanzionatorio a carico delle società sportive e dei soggetti apicali.
 4. A livello istituzionale, il CONI ha istituito un Osservatorio permanente per le Politiche di Safeguarding, mentre la Costituzione italiana ha riconosciuto, attraverso la modifica dell'articolo 33, il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

CONSIDERATO CHE

- La Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2025 ha adottato il Modello per la Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding;
- La Società (i) ha individuato il dott. Rocco Briganti quale soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” in quanto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nell'ambito psicopedagogico ed (ii) ha quindi provveduto ad accertarne l'esperienza maturata, l'autonomia e l'affidabilità;

AP
47

NOMINA

il Dottor ROCCO BRIGANTI nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, CODICE FISCALE [REDACTED] [REDACTED] "Responsabile Safeguarding" (Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni),

Durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico di "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" viene conferito al dott. Rocco Briganti con decorrenza dal 15 maggio 2025 e terminerà il [REDACTED] [REDACTED] salvo revoca anticipata o dimissioni.

Compiti

Il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" svolgerà tutti i compiti e le attività, nessuna esclusa, espressamente previste dalle Linee Guida, dal Codice di Condotta per la Safeguarding, dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva ai sensi della normativa Safeguarding adottati dalla Società. Inoltre, qualora venga a conoscenza di eventuali situazioni di abusi, violenze e discriminazioni riconducibili a quanto indicato in Premessa oppure riceva segnalazioni in tal senso, si impegna a:

1. Adottare i canali di segnalazione indicati dalla Società e, qualora necessario, designare persone idonee e debitamente formate per la ricezione e gestione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante;
2. Adempiere alle politiche di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni previste nel modello organizzativo e/o codice di condotta della Società, che il Collaboratore dichiara di conoscere e di avere a sue mani;
3. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, informare tempestivamente i genitori o il tutore legale del minore, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
4. Trattare ogni segnalazione nel rispetto dei principi espressi dal Reg. UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).


Pubblicazione

La presente nomina sarà pubblicata senza indugio sulla homepage del sito internet della Società e affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di Safeguarding in sede di affiliazione/riaffiliazione.

Bergamo, lì : 15-05-2025

Per accettazione e conferma

Dott. Rocco Briganti



L'Amministratore Delegato, Dott. Luca Percassi